



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.10.2007
COM(2007) 605 definitivo

2007/0224 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti
negativi degli attrezzi da pesca di fondo**

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2007) 1315}

{SEC(2007) 1317}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La proposta di regolamento del Consiglio attua le raccomandazioni formulate dall'Assemblea generale delle Nazioni unite (risoluzione 61/105 dell'8 dicembre 2006) concernenti misure volte ad abolire le pratiche di pesca distruttive che minacciano gli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare. La proposta si applica alle navi dell'UE operanti in alto mare in zone non regolamentate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) e che richiedono pertanto una disciplina unilaterale dello Stato di bandiera.

- **Contesto generale**

Alcuni ecosistemi marini quali le montagne sottomarine, i coralli di profondità e i camini idrotermali sono minacciati da pratiche di pesca che possono avere effetti distruttivi sull'integrità fisica dell'habitat. È stato provato che gli attrezzi da pesca di fondo, se utilizzati in zone che comprendono tali ecosistemi, distruggono i coralli di profondità e le spugne, e con essi il complesso ecosistema che questi ospitano e sostengono. Si tratta di habitat che non sono stati ancora interamente esplorati e descritti ma che, in base a numerose prove scientifiche, sembrano rivestire notevole interesse in quanto punti caldi di biodiversità.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite si occupa dal 2004 dei problemi posti dalle pratiche di pesca d'altura distruttive, che rappresentano ormai un aspetto sensibile della gestione internazionale della pesca. La questione desta particolare preoccupazione per le zone d'alto mare per le quali non è stata istituita un'organizzazione regionale di gestione incaricata di disciplinare le attività di pesca e i relativi impatti ambientali. L'UE ha partecipato attivamente al dibattito, offrendo un importante contributo alla definizione del pacchetto di raccomandazioni su cui l'Assemblea generale ha infine raggiunto un consenso.

Il dibattito in seno alle Nazioni Unite è stato caratterizzato dalla proposta presentata da alcuni membri dell'ONU di adottare una moratoria generale per la pesca a strascico nelle acque d'altura; altri paesi, tuttavia, si sono mostrati inizialmente riluttanti ad avviare un'azione collettiva specifica a livello globale. È stata invece accolta favorevolmente una proposta alternativa presentata dall'UE, basata su una rigorosa regolamentazione delle attività di pesca di fondo; tale regolamentazione è destinata ad orientare le misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP e a determinare la disciplina che gli Stati di bandiera devono applicare alle loro navi operanti in zone d'alto mare non regolamentate da un'ORGP. Tale approccio, incentrato sull'esigenza di una valutazione degli impatti ambientali come condizione per autorizzare le attività di pesca, prevede norme di salvaguardia, l'intensificazione del lavoro di indagine e ricerca scientifica per identificare e descrivere gli ecosistemi marini vulnerabili e l'adozione, su base regolare, di misure destinate a zone specifiche e di provvedimenti di chiusura per la protezione di questi ecosistemi.

Una parte non trascurabile della flotta a strascico dell'UE opera in zone in cui non esiste un'ORGP competente per la disciplina della pesca di fondo, in particolare nelle acque dell'Atlantico sud-occidentale. L'UE deve rispondere all'appello lanciato dall'Assemblea generale dell'ONU con l'adozione di regolamenti atti ad evitare il rischio che la pesca di fondo possa distruggere gli ecosistemi marini vulnerabili presenti in tali regioni.

La risoluzione 61/105 invita gli Stati ad adottare, entro dicembre 2008, misure analoghe a quelle che formano oggetto della presente proposta. Nel 2009 l'Assemblea generale esaminerà le iniziative promosse in risposta al suo appello, per poter formulare ulteriori raccomandazioni.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La Comunità ha adottato misure volte a proteggere gli ecosistemi di profondità nelle acque dell'UE, ha presentato proposte aventi la stessa finalità nell'ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (NEAFC e NAFO per l'Atlantico settentrionale, SEAFO per l'Atlantico sudorientale, CCAMLR per l'Antartico, GFCM per il Mediterraneo) e ha recepito nel diritto comunitario le misure adottate in tali sedi. La presente proposta estende il raggio d'azione dell'UE disciplinando attività praticate fuori dalle acque comunitarie e in zone che non rientrano nell'ambito di competenza di un'ORGP.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La presente proposta istituisce norme atte a prevenire e a eliminare gli impatti negativi di alcune pratiche di pesca sull'ambiente marino; essa integra pertanto la politica ambientale e la politica comune della pesca dell'Unione europea.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Nel dibattito svoltosi nell'arco di due anni in seno alle Nazioni Unite sono stati raccolti i pareri delle parti interessate e dei rappresentanti della società civile. In particolare, la Commissione ha pubblicato il rapporto presentato al Segretario generale dell'ONU nell'aprile 2006 e un documento di lavoro dei servizi della Commissione, del settembre dello stesso anno, che illustra la posizione che l'UE intende sostenere nell'ambito delle consultazioni dell'Assemblea generale (settembre 2006). Le parti interessate hanno comunicato alla Commissione i loro pareri su entrambi i documenti, che, prima di essere presentati e pubblicati, erano stati approvati anche dagli Stati membri.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

I pareri pervenuti alla Commissione provenivano essenzialmente da due schieramenti opposti: da un lato, le organizzazioni non governative (ONG) operanti in campo ambientale, che hanno esortato l'UE a sostenere una moratoria generale della pesca a strascico in alto mare quale unico strumento atto a preservare efficacemente gli ecosistemi vulnerabili delle profondità marine e, dall'altro, il settore della pesca, dichiaratosi contrario all'imposizione di un divieto generale.

La Commissione ha proposto una posizione negoziale volta a conseguire una soluzione equilibrata e finalizzata all'obiettivo di un consenso internazionale. Pur condividendo le preoccupazioni delle ONG ambientaliste circa la gravità della minaccia e la necessità di un'azione risoluta, la Commissione concordava con il settore nel ritenere che una disciplina rigorosa avrebbe potuto rivelarsi più efficace di un divieto di pesca in alto mare, soprattutto se tale provvedimento non fosse stato oggetto di un consenso generale in seno alle Nazioni Unite. In tal caso, infatti, sarebbe stato impossibile garantire un'autentica parità di condizioni nelle acque d'altura, in quanto solo alcuni Stati si sarebbero effettivamente conformati al divieto. Il pacchetto di raccomandazioni unanimemente concordato dall'Assemblea generale fornisce orientamenti chiari agli Stati e alle ORGP su come regolamentare le attività di pesca di fondo; a tale fine esso introduce una valutazione dei possibili impatti ambientali basata sull'approccio precauzionale e subordina all'esito di tale valutazione l'autorizzazione ad esercitare la pesca. Tali raccomandazioni gettano le basi per un'azione risoluta non solo nelle acque d'altura, ma anche nell'ambito delle ORGP e nelle zone soggette a giurisdizione nazionale e dovrebbero quindi produrre vantaggi ambientali generali in tutte le zone.

• **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

Ecologia dei fondali marini, dati sulla pesca.

Metodologia applicata

Consultazione di pubblicazioni scientifiche sugli ecosistemi delle profondità marine (con particolare riguardo ai coralli d'acqua fredda) e sull'impatto della pesca e di altre attività umane su tali ecosistemi. Lavori in corso su questo tema nell'ambito del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare. Studi interni sulle attività delle flotte in zone d'alto mare non regolamentate da un'ORGP. Progetti di ricerca nell'ambito del 6° programma quadro (in particolare HERMES, compresa una riunione tecnica ad hoc con esperti che partecipano a tale progetto).

Principali organizzazioni/esperti consultati

Pubblicazioni CIEM, HERMES, UNEP

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Vi è un ampio consenso sull'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

La protezione degli ecosistemi marini vulnerabili, quali scogliere, coralli e spugne di profondità, montagne sottomarine e camini idrotermali, dagli impatti esercitati dagli attrezzi da pesca di fondo impone di limitare o di vietare l'utilizzo di tali attrezzi nelle zone che ospitano i suddetti ecosistemi. Anche se l'impatto varia in funzione del tipo di attrezzo, tali ecosistemi sono estremamente fragili e devono essere protetti vietando l'esercizio della pesca in determinate zone. È stata inoltre sottolineata la necessità di potenziare la ricerca per poter documentare in modo esauriente gli impatti delle attività alieutiche, adottando nel contempo senza indugio misure precauzionali.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione, pubblicato nel settembre 2006, illustra i risultati dell'analisi condotta dalla Commissione sulla base dei pareri e dei contributi ricevuti.

• **Valutazione dell'impatto**

Opzione 1: nessuna azione specifica per il recepimento della risoluzione 61/105, dal momento che si tratta di un atto non vincolante. Questa opzione, tuttavia, non va interpretata nel senso che l'UE avrebbe ignorato le raccomandazioni dell'Assemblea generale dell'ONU. A tali raccomandazioni l'Unione si sarebbe ispirata per definire la propria posizione nell'ambito della cooperazione internazionale in materia di pesca, mentre la responsabilità dei pescherecci comunitari operanti in zone non regolamentate da un'ORGP sarebbe stata affidata ai singoli Stati membri. Dalla valutazione è emerso che la scelta di questo approccio avrebbe minato la credibilità internazionale dell'UE e la sua capacità di svolgere un ruolo di primo piano nel miglioramento della *governance* della pesca a livello internazionale. Essa avrebbe inoltre comportato la rinuncia alle responsabilità che l'UE si è assunta nell'ambito della politica comune della pesca.

Opzione 2: imposizione di un divieto applicabile in modo unilaterale alle navi dell'UE. Si è ritenuto che questa opzione, che va ben oltre le raccomandazioni formulate dall'Assemblea generale, avrebbe comportato ricadute negative sul piano socioeconomico per le flotte dell'Unione. D'altro canto, essa avrebbe dato prova di un forte impegno dell'UE per la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili. Tuttavia l'efficacia di tale sforzo non sarebbe stata garantita se altri Stati di bandiera avessero continuato ad autorizzare la pesca, cosa che avrebbe reso difficile giustificare le restrizioni imposte alla flotta comunitaria.

Opzione 3: chiari impegni politici e una disciplina rigorosa volta ad attuare le raccomandazioni dell'Assemblea generale. Si tratta di dare un seguito concreto alla risoluzione adottando a) un documento politico che definisce gli obiettivi e le misure previste e impegna la Commissione e l'Unione europea a seguire una chiara strategia nelle sedi internazionali e b) un regolamento che attua le misure raccomandate dall'Assemblea generale per le navi dell'UE operanti in zone non regolamentate da un'ORGP, regolamento che forma oggetto della presente proposta. Questa opzione è stata giudicata atta a dare visibilità all'impegno dell'Unione per il conseguimento dell'obiettivo auspicato e a rafforzarne la credibilità e il ruolo di leadership sulla scena internazionale. Essa comporterà un certo onere di lavoro per le autorità nazionali responsabili dell'attuazione delle norme, soprattutto per quanto riguarda la valutazione preliminare dell'impatto ambientale, ma consentirà nel contempo il proseguimento delle attività di pesca che vengono esercitate nel rispetto dell'ambiente. Il regime proposto rappresenta quindi uno strumento adeguato per garantire la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta subordina l'esercizio della pesca con attrezzi di fondo nelle zone non regolamentate da un'ORGP al possesso di un permesso di pesca in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94. Gli Stati membri possono rilasciare permessi di pesca solo per le attività per le quali una valutazione degli impatti potenziali non abbia evidenziato il rischio di effetti negativi significativi sull'ambiente. Ai fini della valutazione, gli operatori presentano piani di pesca che vengono esaminati dalle autorità responsabili del rilascio dei permessi alla luce dei dati scientifici e dei pareri disponibili sull'esistenza, accertata o probabile, di ecosistemi di interesse nella zona in cui avranno luogo le operazioni di pesca, al fine di escludere che tali attività siano esercitate in aree vulnerabili.

La validità dei permessi è subordinata alla condizione che le attività siano conformi ai piani di pesca. A tal fine occorrerà predisporre sistemi di controllo (tra cui una rigorosa sorveglianza satellitare e la presenza di osservatori a bordo) e fissare conseguenze giuridiche in caso di mancata conformità (tra cui il ricorso al regime applicabile alle "infrazioni gravi" nell'ambito della politica comune della pesca). La proposta istituisce inoltre l'obbligo per le navi di ritirarsi dalle zone in cui si incontrano ecosistemi vulnerabili e limita a 1 000 metri la profondità di utilizzo degli attrezzi di fondo, creando in questo modo, a titolo precauzionale, una zona protetta in funzione della profondità in tutti i fondali di pesca. Infine la proposta istituisce obblighi di comunicazione per gli Stati membri e prevede una clausola di riesame applicabile due anni dopo l'entrata in vigore.

- **Base giuridica**

Articolo 37 del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

La proposta è ispirata a un regime esistente, e precisamente a quello istituito dal regolamento (CE) n. 1627/94, che conferisce agli Stati membri la responsabilità di rilasciare permessi di pesca speciali assicurando nel contempo un'applicazione coerente e trasparente del regime in tutta la Comunità. Essa non istituisce un nuovo regime di autorizzazione, ma utilizza il permesso di pesca come strumento per garantire il rispetto delle prescrizioni applicabili alle attività di pesca onde evitare la distruzione di ecosistemi marini vulnerabili.

Attualmente le norme della PCP non impongono l'obbligo di procedere a una valutazione degli impatti ambientali prima di autorizzare singole attività di pesca. L'attuazione di questo sistema, auspicata dall'Assemblea generale, comporterà pertanto un maggior carico di lavoro per le autorità preposte al rilascio dei permessi, anche se le attività di pesca cui si applica questa prescrizione sono relativamente limitate. Tuttavia la proposta definisce i criteri per tale valutazione, tra cui, in particolare, il ricorso alle consulenze scientifiche di cui dispongono gli Stati membri, e non dovrebbe comportare una revisione del regime di autorizzazione vigente. Essa richiederà semplicemente una procedura di autorizzazione più documentata. Quelli proposti sono i requisiti minimi che il regime deve rispettare per conformarsi efficacemente alla strategia adottata dall'Assemblea generale.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

La politica comune della pesca è un settore di competenza esclusiva della Comunità. Le norme adottate a livello comunitario devono essere uniformi e vincolanti per evitare disparità normative tra gli Stati membri. È pertanto giustificato che le misure formino oggetto di una proposta di regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia**

La proposta contiene una clausola di riesame.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è parte contraente della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. Tali strumenti internazionali impongono agli Stati l'obbligo di cooperare ai fini della conservazione delle risorse biologiche nelle acque d'altura e prevedono che tale cooperazione sia attuata direttamente dagli Stati o nell'ambito di accordi o organizzazioni subregionali o regionali di gestione della pesca.
- (2) La mancanza di un accordo o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non esime gli Stati dall'obbligo ad essi imposto dal diritto del mare di adottare, nei confronti dei loro cittadini, le misure necessarie per la conservazione delle risorse biologiche nelle acque d'altura e per la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili dagli impatti negativi delle attività di pesca.
- (3) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca³, la Comunità, nell'ambito della politica comune della pesca, applica l'approccio precauzionale adottando misure intese a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può adottare misure di emergenza se si constata che le attività di pesca comportano un

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per l'ecosistema marino e che ciò rende necessario un intervento immediato.

- (4) La Comunità si è impegnata a favore della conservazione di ecosistemi marini quali scogliere, montagne sottomarine, coralli di profondità, camini idrotermali e banchi di spugne. Numerosi dati scientifici suggeriscono che le attività di pesca praticate con attrezzi di fondo rischiano di compromettere l'integrità di tali ecosistemi. La Comunità ha già adottato provvedimenti intesi a vietare la pesca di fondo in zone delle acque comunitarie in cui sono stati identificati tali ecosistemi. Essa ha inoltre partecipato all'adozione di analoghe misure in zone d'altura che rientrano nell'ambito di competenza di tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca incaricate di disciplinare la pesca di fondo. Ha altresì contribuito attivamente all'istituzione di nuovi accordi o organizzazioni, affinché tutte le regioni oceaniche del pianeta siano soggette ad adeguati regimi regionali di gestione della pesca e di conservazione delle risorse. In alcune zone d'alto mare, tuttavia, l'istituzione di organismi di questo tipo presenta difficoltà significative.
- (5) Con la risoluzione 61/105 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata l'8 dicembre 2006⁴, la comunità internazionale ha riconosciuto l'urgente necessità di prendere misure intese a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili dagli effetti distruttivi delle attività di pesca di fondo attraverso una regolamentazione rigorosa di tali attività ad opera di accordi o organizzazioni regionali di gestione della pesca o attraverso una disciplina imposta dagli Stati alle navi battenti la loro bandiera operanti in zone in cui tali accordi o organizzazioni non sono stati istituiti. L'Assemblea generale ha formulato orientamenti sul tipo di misure da adottare a tale scopo.
- (6) Una parte non trascurabile della flotta comunitaria pratica la pesca di fondo in zone non regolamentate da accordi o organizzazioni regionali di gestione della pesca e nelle quali è improbabile che accordi o organizzazioni di questo tipo siano istituiti a breve termine. Ferma restando la necessità di proseguire gli sforzi volti a colmare le lacune esistenti a livello di copertura spaziale del sistema internazionale di gestione della pesca, la Comunità deve adempiere agli obblighi che le incombono in virtù del diritto del mare riguardo alla conservazione delle risorse biologiche marine nelle zone considerate ed è quindi tenuta ad imporre opportuni provvedimenti alle proprie flotte. L'azione della Comunità deve essere conforme agli orientamenti forniti dall'Assemblea generale nella risoluzione 61/105.
- (7) Una delle principali raccomandazioni formulate dall'Assemblea generale riguarda la necessità di porre in essere misure che consentano di "... valutare, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, se le varie attività di pesca di fondo possono produrre impatti significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili e, in caso affermativo, garantire che tali attività siano gestite in modo da prevenire tali impatti o non siano autorizzate"⁵.

⁴ Risoluzione 61/105 dell'Assemblea generale sulla pesca sostenibile, segnatamente mediante l'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul dritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e strumenti connessi.

⁵ Risoluzione 61/105, paragrafo 83, lettera a).

- (8) Per attuare tale raccomandazione è necessario che i pescherecci interessati siano autorizzati ad operare in virtù di un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali⁶ e del regolamento (CE) n. 2943/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio⁷. Occorre inoltre che il rilascio e la validità del permesso suddetto siano subordinati a condizioni specifiche volte a garantire che l'impatto delle attività di pesca autorizzate sia stato adeguatamente valutato e che le stesse siano esercitate in conformità di tale valutazione.
- (9) L'attuazione delle raccomandazioni formulate dall'Assemblea generale esige altresì che siano adottate opportune misure di controllo volte a garantire l'osservanza delle condizioni cui è subordinato il rilascio dei permessi. Tali misure comprendono la presenza di osservatori a bordo delle navi e disposizioni specifiche in materia di sorveglianza satellitare (sistema VMS) applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema in aggiunta alle disposizioni fissate dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite⁸.
- (10) L'identificazione di ecosistemi marini vulnerabili in zone non regolamentate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca è tuttora in corso e le informazioni scientifiche disponibili a questo riguardo sono relativamente limitate. Il fatto di fissare un limite di profondità per l'utilizzo degli attrezzi di fondo consente di delimitare, a titolo precauzionale, una zona di protezione per i coralli e le spugne di acque profonde all'interno della colonna d'acqua. Una profondità di 1 000 metri rappresenta una scelta ragionevole e atta a garantire un livello adeguato di protezione compatibilmente con la prosecuzione della pesca di fondo delle specie demersali generalmente presenti a profondità minori, quali naselli e calamari. Tale restrizione è altresì compatibile con la progressiva elaborazione, nell'ambito del presente regolamento, di misure di protezione destinate a zone specifiche che ospitano o potrebbero ospitare ecosistemi vulnerabili.
- (11) L'inosservanza di condizioni specifiche quali la limitazione della profondità, il funzionamento del sistema di controllo dei pescherecci via satellite e l'obbligo di cambiare zona di pesca ove si riscontri la presenza inaspettata di un ecosistema marino vulnerabile può produrre danni irreparabili a tali ecosistemi e merita pertanto di essere inclusa nell'elenco delle infrazioni gravi contenuto nel regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca⁹.

⁶ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

⁷ GU L 308 del 21.12.1995, pag. 15.

⁸ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

⁹ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

- (12) La Comunità ha istituito un regime di gestione specifico applicabile alla pesca di stock di acque profonde con il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde¹⁰. È opportuno disporre che i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio si applichino anche ai pescherecci comunitari dediti alla cattura di stock di acque profonde in zone non regolamentate da accordi o misure di gestione internazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo in acque d'altura.
2. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari operanti:
 - (a) in zone di competenza di un accordo o un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente per la disciplina di tali attività di pesca;
 - (b) in zone per le quali è via di istituzione un'organizzazione regionale di gestione della pesca, se le parti che partecipano a tale processo hanno concordato misure provvisorie volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili dagli impatti distruttivi derivanti dall'impiego di attrezzi di fondo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (a) "ecosistema marino": un complesso dinamico di comunità vegetali, animali e di microrganismi, con il rispettivo ambiente abiotico, che interagisce come unità funzionale;
- (b) "ecosistema marino vulnerabile": qualsiasi ecosistema marino la cui struttura e funzione specifiche rischiano di essere compromesse, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, a causa del contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le operazioni di pesca, e segnatamente scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda;
- (c) "attrezzi di fondo": reti a strascico, draghe, reti da poste ancorate, palangari fissi, nasse e trappole.

¹⁰ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

Articolo 3

Permesso di pesca speciale

1. I pescherecci della Comunità che intendono esercitare le attività di pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale.
2. Il permesso di pesca speciale è rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio¹¹ e soggetto alle condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 4

Condizioni per il rilascio

1. Le domande per il rilascio di un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, devono essere accompagnate da un piano di pesca particolareggiato che specifichi in particolare:
 - (a) la zona di pesca prevista,
 - (b) la specie bersaglio,
 - (c) la profondità di utilizzo dell'attrezzo e
 - (d) la configurazione del profilo batimetrico del fondo marino nelle zone in cui si intende operare.
2. Il rilascio di un permesso di pesca speciale da parte delle autorità competenti è subordinato a una valutazione degli impatti potenziali delle attività di pesca che intende esercitare la nave richiedente, dalla quale risulti che tali attività non rischiano di produrre effetti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.
3. Per realizzare la valutazione di cui al paragrafo 2 le autorità competenti si basano sulle migliori informazioni scientifiche disponibili riguardanti la localizzazione di ecosistemi marini vulnerabili nelle zone in cui intendono operare i pescherecci interessati. Tali informazioni scientifiche comprendono, sempreché siano disponibili, dati scientifici che consentano di stimare la probabilità di incontrare tali ecosistemi.
4. La valutazione di cui al paragrafo 2 è realizzata dalle autorità competenti secondo criteri di precauzione. Qualora non riescano a stabilirne l'esatta entità, le autorità competenti considerano che gli impatti negativi prospettati dai pareri scientifici hanno carattere significativo.

¹¹ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

5. Se la valutazione consente di concludere che le attività previste dal piano di pesca rischiano di produrre impatti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili, le autorità competenti specificano i rischi stimati e danno ai richiedenti la possibilità di modificare il piano di pesca in modo da evitarli. Se il piano di pesca non viene modificato le autorità competenti negano il rilascio del permesso di pesca speciale.

Articolo 5

Condizioni di validità

1. Il permesso di pesca speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, resta valido per l'intero periodo di esecuzione del piano di pesca presentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, a condizione che le attività di pesca siano sempre realizzate in conformità del piano medesimo.
2. Se per circostanze che esulano dal controllo della persona responsabile delle operazioni della nave occorre modificare i piani presentati, la persona responsabile ne informa senza indugio le autorità competenti specificando le modifiche previste del piano originale. Le autorità competenti esaminano tali modifiche e confermano la validità del permesso solo se esse non comportano un trasferimento delle attività verso zone che ospitano o che potrebbero ospitare ecosistemi marini vulnerabili.

Articolo 6

Limiti di profondità

È vietato l'utilizzo di attrezzi di fondo a profondità superiori a 1 000 metri.

Articolo 7

Scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili

1. Se, durante le operazioni di pesca, un peschereccio scopre un ecosistema marino vulnerabile, esso sospende immediatamente le attività di pesca o evita di dare inizio a tali attività nel sito in questione. Il peschereccio riprende ad operare solo dopo aver raggiunto un sito alternativo a una distanza di almeno cinque miglia nautiche dal punto in cui è stato individuato l'ecosistema vulnerabile, sempre all'interno della zona prevista nel piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Se nel sito alternativo di cui al paragrafo 1 si riscontra la presenza di un altro ecosistema vulnerabile, la nave continua a spostarsi secondo le modalità definite nello stesso paragrafo fino a raggiungere una posizione che non presenti ecosistemi vulnerabili.
3. Il peschereccio segnala senza indugio alle autorità competenti gli ecosistemi marini vulnerabili eventualmente individuati, fornendo precise informazioni circa la natura e la localizzazione di tali ecosistemi, nonché la data, l'ora e le circostanze in cui è avvenuta la scoperta.

Articolo 8

Zone di chiusura

1. Gli Stati membri, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili sull'esistenza, accertata o probabile, di ecosistemi marini vulnerabili nella regione in cui operano i loro pescherecci, identificano le zone che devono essere chiuse alla pesca con attrezzi di fondo. Gli Stati membri attuano senza indugio tali provvedimenti di chiusura nei confronti dei loro pescherecci e presentano un rapporto alla Commissione in conformità dell'articolo 13.
2. Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, la Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, presenta proposte al Consiglio per l'adozione di misure comunitarie destinate a proteggere le zone considerate. La Commissione può eventualmente esaminare la possibilità di adottare misure di questo tipo di propria iniziativa.

Articolo 9

Sistema di controllo via satellite

1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio il comandante di quest'ultimo comunica la sua posizione allo Stato di bandiera ogni due ore.
2. Una volta rientrata in porto, la nave non può salpare per una nuova bordata prima che le autorità competenti abbiano constatato che l'impianto di localizzazione via satellite funziona adeguatamente.

Articolo 10

Infrazioni gravi

1. In caso di mancata conformità al piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in circostanze diverse da quelle specificate all'articolo 5, paragrafo 2, il permesso di pesca rilasciato al peschereccio interessato cessa di essere valido. Le attività di pesca esercitate a partire dal momento in cui il peschereccio ha cessato di conformarsi al suo piano di pesca sono assimilate alle attività svolte in assenza di un permesso di pesca quali previste alla lettera C, primo trattino, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1447/1999.
2. La reiterata inosservanza degli obblighi previsti agli articoli 6, 7 e 9 è assimilata a un comportamento che viola gravemente le norme della politica comune della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio.

Articolo 11

Pescherecci dediti alla cattura di stock di acque profonde

Ai pescherecci comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dediti alla cattura di stock di acque profonde, si applicano inoltre le disposizioni fissate dal regolamento (CE) n. 2347/2002 del 16 dicembre 2002.

Articolo 12

Osservatori

1. Ciascuno Stato membro assegna osservatori scientifici alle navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Gli osservatori sorvegliano le attività di pesca delle navi per l'intera durata di esecuzione del piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. L'osservatore scientifico:
 - (a) annota in modo indipendente in un giornale di bordo le informazioni sulle catture ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93¹²;
 - (b) prende nota di eventuali modifiche del piano di pesca ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;
 - (c) documenta l'eventuale scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili ai sensi dell'articolo 7 e raccoglie le informazioni rilevanti ai fini della protezione del sito;
 - (d) registra le profondità a cui è utilizzato l'attrezzo;
 - (e) presenta una relazione alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro i 20 giorni successivi alla conclusione del periodo di osservazione. Una copia di tale relazione è inviata alla Commissione entro 30 giorni dalla ricezione della sua richiesta scritta.
3. L'osservatore scientifico non può essere:
 - (a) un parente del comandante della nave o di un altro ufficiale in servizio sulla nave alla quale è stato assegnato;
 - (b) un dipendente del comandante della nave alla quale è stato assegnato;
 - (c) un dipendente del rappresentante del comandante;
 - (d) un dipendente di una società controllata dal comandante o dal suo rappresentante;

¹² GU L 261 del 20.10.1993 e successive modifiche.

- (e) un parente del rappresentante del comandante.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ogni semestre dell'anno civile e entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale semestre, una relazione indicante:
 - (a) oltre alle informazioni previste all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2847/93, le catture effettuate dai pescherecci di cui all'articolo 1, ripartite per trimestre, per tipo di attrezzo e per specie e calcolate sulla base dei dati registrati nei giornali di bordo, tra cui la completa registrazione delle giornate di pesca trascorse fuori dal porto, e delle relazioni presentate dagli osservatori scientifici;
 - (b) il rispetto dei piani di pesca e dei requisiti fissati agli articoli 6, 7 e 8 da parte dei pescherecci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e le misure adottate per porre rimedio alle inosservanze e alle infrazioni gravi di cui all'articolo 10 e per sanzionare tali comportamenti;
 - (c) informazioni riguardanti l'attuazione dell'articolo 8.
2. La Commissione trasmette senza indugio agli organismi scientifici competenti le informazioni contenute nella relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Seguito e valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2010. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di modifica del regolamento.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*